

## **DECRETO 18 Giugno 2007**

**Modifica dell'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, degli allegati II e V del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698: recepimento direttiva 2006/124/CE della Commissione del 5 dicembre 2006. (GU n. 146 del 26-6-2007 )**

### **IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207, del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/1976, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi";

Visto il decreto 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126, del 2 giugno 1997, recante "recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva 2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2006/124/CE;  
Decreta:

#### **Art. 1.**

I generi e le specie riportate all'allegato III della legge

20 aprile 1976, n. 195 e all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 sono sostituite dalle seguenti:

----> vedere tabella da pag. 29 a pag. 30 della G.U. <----

**Art. 2.**

Il punto 2 della lettera F dell'allegato II del decreto del presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente:

2. Peso minimo di un campione (grammi).

Allium cepa L.	25
-----	-----
Allium fistulosum L.	15
-----	-----
Allium porrum L.	20
-----	-----
Allium sativum L.	20
-----	-----
Allium schoenoprasum L.	15
-----	-----
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	20
-----	-----
Apium graveolens L.	5
-----	-----
Asparagus officinalis L.	100
-----	-----
Beta vulgaris L.	100
-----	-----
Brassica oleracea L.	25
-----	-----
Brassica rapa L.	20
-----	-----
Capsicum annuum L.	40
-----	-----
Cichorium endivia L.	15
-----	-----
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	15
-----	-----
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria industriale)	50
-----	-----
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai	250
-----	-----
Cucumis melo L.	100
-----	-----
Cucumis sativus L.	25
-----	-----
Cucurbita maxima Duchesne	250
-----	-----
Cucurbita pepo L.	150
-----	-----
Cynara cardunculus L.	50
-----	-----
Daucus carota L.	10
-----	-----

Foeniculum vulgare Mill.	25	
Lactuca sativa L.	10	
Lycopersicon esculentum Mill.	20	
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill		10
Phaseolus coccineus L.	1.000	
Phaseolus vulgaris L.	700	
Pisum sativum L. (partim)	500	
Raphanus sativus L.	50	
Rheum rhabarbarum L.	135	
Scorzonera hispanica L.	30	
Solanum melongena L.	20	
Spinacia oleracea L.	75	
Valerianella locusta (L.) Laterr.	20	
Vicia faba L. (partim)	1.000	
Zea mays L. (partim)	1.000	

**Art. 3.**

Nell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla sezione II Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore, Lettera A) Ortive, punto 1 la tavola e' sostituita dalla seguente:

----> vedere tabella a pag. 31 della G.U. <----

**Art. 4.**

Il presente decreto si applica alle specie scalogno, cipolletta, aglio, erba cipollina, carciofo, rabarbaro, mais dolce e popcorn a decorrere da 1Â° gennaio 2008.

**Art. 5.**

I materiali di propagazione sia prodotti che confezionati prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati con le indicazioni previste prima dell'emanazione del presente decreto fino al 31 dicembre 2009.

**Art. 6.**

L'art. 7, comma 1 del decreto 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 126 del 2 giugno 1997, e' abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2007

Il Ministro: De Castro